



## **ORGANISMO CONFIDI MINORI**

### **DISPOSIZIONI SULLA TRATTAZIONE DEGLI ESPOSTI PROVENIENTI DA TERZI DA PARTE DELL'ORGANISMO CONFIDI MINORI**

**Marzo 2022**

---

## Art.1 - Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- a) "Testo Unico Bancario" ovvero "TUB", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- b) "Elenco", l'elenco di cui all'art. 112 comma 1 del Testo Unico Bancario;
- c) "Organismo", l'Organismo di cui all'art. 112-*bis* del TUB incaricato della tenuta dell'Elenco;
- d) "Confidi minori" o "Confidi iscritti", i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti all'Elenco;
- e) "Consiglio di Gestione", l'Organo di Gestione dell'Organismo;
- f) Circolare n. 1 dell'Organismo, la circolare del 14 luglio 2021 in materia di "*Attività di controllo sui Confidi Minori*";
- g) Circolare n. 2 dell'Organismo la circolare del 14 luglio 2021 in materia di "*Procedimenti sanzionatori*";
- h) "Esponente", il soggetto autore dell'Esposto;
- i) "Esposto", comunicazione scritta presentata all'Organismo, anche per conoscenza, mediante posta elettronica certificata o ordinaria, ovvero a mezzo di lettera raccomandata, proveniente da soggetti pubblici o privati, anche attraverso propri rappresentanti, che segnali o esponga fatti riconducibili a presunte violazioni della normativa di riferimento per i Confidi minori o condotte irregolari, poste in essere dai Confidi iscritti o per i quali sia in corso una procedura di iscrizione nell'Elenco;
- j) "Ufficio Verifiche", l'unità organizzativa dell'Organismo competente a svolgere l'attività di trattazione degli Esposti e le altre ad esso spettanti sulla base della presente procedura;
- k) "Ufficio Elenco", l'unità organizzativa dell'Organismo deputata alla gestione dell'Elenco.

## Articolo 2 – Oggetto

1. La presente procedura disciplina le modalità di trattazione degli esposti come definiti dal precedente articolo 1, lett. i).
2. Nel caso di ricezione di esposto anonimo, l'Organismo procede ad analisi e valutazione della situazione in esso rappresentata, al fine di identificare eventuali irregolarità in capo a confidi iscritti nell'Elenco, solo nel caso in cui sia supportato da idonea documentazione.
3. L'Organismo non procede alla trattazione di esposti riguardanti soggetti diversi dai Confidi iscritti e che segnalino circostanze o condotte non rientranti nelle competenze dell'Organismo, salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3 del successivo articolo 5 (*Attività istruttorie e determinazione finale*).
4. Le segnalazioni verbali, in genere presentate direttamente e informalmente a esponenti o dipendenti o a soggetti incaricati di funzioni dell'Organismo, non possono avere riscontro se non a seguito di loro trasmissione all'Organismo nelle forme di cui al comma 1.

---

### Articolo 3 – Ufficio competente e attività connesse alla ricezione di esposti

1. L'Unità organizzativa dell'Organismo deputata alla trattazione degli esposti è l'Ufficio Verifiche, che procede allo svolgimento di tale attività con le modalità di seguito indicate.
2. In seguito alla ricezione di un esposto da parte dell'Organismo, l'Ufficio Verifiche provvede alla registrazione secondo le modalità di cui all'art. 4 (*Registrazione degli Esposti*) e alla trasmissione dell'esposto, unitamente agli eventuali allegati, all'Ufficio Elenco, affinché renda disponibili gli elementi informativi relativi ai confidi oggetto di segnalazione, anche con riferimento alle istanze di iscrizione nell'Elenco in corso di istruttoria.
3. In seguito alla registrazione dell'Esposto, l'Ufficio competente informa, altresì, l'esponente circa l'avvenuta presa in carico dell'esposto stesso ovvero comunica la propria incompetenza, ove accertata ai sensi del successivo articolo 5, comma 2 e comma 3, lett. b).
4. L'Ufficio Verifiche procede, quindi, alle attività istruttorie previste dall'art. 5 (*Attività istruttorie e determinazione finale*).
5. La presentazione di un esposto non determina l'avvio un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Articolo 4 – Registrazione degli esposti

1. L'Ufficio competente procede alla registrazione degli esposti presentati all'Organismo annotando almeno i seguenti dati:
  - a) numero progressivo, da attribuire, per ogni anno, all'esposto ricevuto;
  - b) data di ricezione;
  - c) dati identificativi del soggetto esponente, quali cognome e nome o denominazione/ragione sociale, ove tali dati siano reperibili;
  - d) destinatario dell'esposto, nel caso sia stato indirizzato all'Organismo solo per conoscenza;
  - e) altri soggetti destinatari dell'esposto per conoscenza;
  - f) dati identificativi del confidi segnalato;
  - g) descrizione sintetica della fattispecie segnalata;
  - h) determinazione finale in ordine all'Esposto tra quelle indicate al successivo art. 5, commi 2 e seguenti.

### Art. 5 –Attività istruttorie e determinazione finale

1. L'Ufficio Verifiche, sulla base dei dati a disposizione dell'Organismo e, se necessario, di ulteriori elementi informativi da esso reperiti nelle banche dati di pubblico accesso o per convenzionamento, accerta se l'esposto si riferisca a Confidi iscritti e a fatti e condotte dei Confidi iscritti oggetto di controllo da parte dell'Organismo, ai sensi dell'art. 112*bis* del TUB.
2. In seguito alla verifica di cui al comma 1, l'Ufficio Verifiche dispone l'archiviazione, dandone informativa al Consiglio di gestione ove accerti che l'Organismo non è competente, in quanto il confidi segnalato nell'Esposto non è iscritto nell'Elenco, né risulti che abbia presentato istanza di iscrizione.

3. L'Ufficio verifiche propone al Consiglio di gestione l'archiviazione nei seguenti casi:
  - a) l'Organismo non è competente in quanto i fatti segnalati, pur riguardando un Confidi iscritto, non possono essere presupposto per l'adozione di provvedimenti o l'avvio di attività di competenza dell'Organismo;
  - b) ove accerti la manifesta infondatezza o palese finalità emulativa dell'Esposto.
4. Nei casi di cui al comma 2 e al comma 3, qualora l'oggetto dell'esposto possa essere ricondotto alla competenza di altra Autorità, l'Organismo provvede alla trasmissione della segnalazione alla predetta Autorità, dandone notizia all'esponente, qualora non risulti che quest'ultimo abbia già provveduto al proposito.
5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, ove risulti la competenza dell'Organismo sia con riferimento al soggetto che alla condotta oggetto di segnalazione, l'Ufficio Verifiche dà corso all'attività istruttoria necessaria a valutare la sussistenza di una violazione delle norme di riferimento per i Confidi minori o di irregolarità. All'esito di tali verifiche, lo stesso Ufficio :
  - a) propone al Consiglio di gestione l'archiviazione dell'Esposto in caso di accertata infondatezza;
  - b) procede con opportune attività di verifica, finalizzate all'accertamento del fatto segnalato, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 1 dell'Organismo, dandone informativa al Consiglio di gestione;
  - c) propone al Consiglio di gestione l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 dell'Organismo;
  - d) predispose apposita segnalazione per l'Autorità giudiziaria e/o altre Autorità competenti ove ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali risultanti dall'Esposto è effettuato in conformità al Reg. (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.